

REGIONE BASILICATA

Legge 28 marzo 2018, n.6

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2017, n. 32 “Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare”.

Legge regionale 28 marzo 2018

N. 6

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2017, n. 32 “Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Modifiche al titolo della legge regionale 30 novembre 2017, n. 32

1. Il titolo della legge è così modificato: *“Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna”*

Articolo 2

Modifica alla rubrica dell'articolo 1 e al comma 1 del medesimo articolo della legge regionale 30 novembre 2017, n. 32

1. La rubrica dell'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 32 è così sostituita:
“Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna.”
2. Il comma 1 dell'articolo 1 è così sostituito:
“1. La Regione Basilicata riconosce la fibromialgia e l'encefalomielite mialgica benigna quali sindromi che provocano pesanti riduzioni delle capacità di vita lavorativa, sociale e di relazione a causa delle conseguenze gravemente invalidanti dei sintomi.”

Articolo 3

Modifica del comma 2 dell'articolo 1 ed abrogazione del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 32

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 32 è così sostituito:
“2. Nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale indica i provvedimenti da adottare per far fronte alla elettrosensibilità, sentita la Commissione consiliare competente.”.
2. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 32 è abrogato.

Articolo 4

Clausola di neutralità finanziaria

Dopo l'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 32 è aggiunto il seguente articolo 3 bis:

“Articolo 3 bis Clausola di neutralità finanziaria

- 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.*
- 2. La Regione provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.*

Articolo 5**Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 28 marzo 2018

PITTELLA